

POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di CC 80 del 30/10/2001
Modificato con deliberazione di CC 7 del 6/3/2002
Modificato con deliberazione di CC 72 dell'11/12/02
Modificato con delibera di CC 16 del 23/10/2010

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso
- Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione dei titoli autorizzativi
- Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

TITOLO II° - DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 10 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 11 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- Art. 12 - Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico
- Art. 13 - Obblighi del titolare dell'atto
- Art. 14 - Revoca dei titoli autorizzativi
- Art. 15 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 16 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche
- Art. 17 - Modalità per il carico e scarico delle merci
- Art. 18 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art. 19 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 20 - Chiusura strade pubbliche

TITOLO III° - ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 23 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 24 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 25 - Festoni e luminarie
- Art. 26 - Manutenzione degli edifici
- Art. 26bis - Manutenzione degli edifici
- Art. 27 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 28 - Affissioni manifesti e scritte
- Art. 29 - Collocamento di targhe e lapidi
- Art. 30 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 31 - Lavatura ed esposizione di biancheria
- Art. 32 - Depositi in proprietà privata
- Art. 33 - Baracche ed orti
- Art. 34 - Fumi ed esalazioni
- Art. 35 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 36 - Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 37 - Trasporto di materiale da espurgo

Art. 38 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

TITOLO IV° - *TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI*

- Art. 39 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
- Art. 40 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
- Art. 41 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevare da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali
- Art. 42 - Impianti tecnologici

TITOLO V° - *CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI*

- Art. 43 - Circolazione di animali
- Art. 44 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali
- Art. 45 - Custodia dei cani e degli animali
- Art. 46 - Piccioni
- Art. 47bis - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 48 - Imbrattamento prodotto dagli animali
- Art. 49 - Divieti
- Art. 50 - Norme di rinvio

TITOLO VI° - *QUIETE PUBBLICA*

- Art. 51 - Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 52 - Rumori nelle case
- Art. 53 - Suono delle campane
- Art. 54 - Rumori fastidiosi
- Art. 55 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
- Art. 56 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 57 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 58 - Uso di segnalazioni sonore
- Art. 59 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO VII° - *SICUREZZA PUBBLICA*

- Art. 60 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 62 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 63 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 64 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
- Art. 65 - Autorimesse
- Art. 66 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 67 - Protezioni da schegge
- Art. 68 - Getto di cose
- Art. 69 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 70 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 71 - Ordini di riparazione

- Art. 72 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 73 - Pozzi e cisterne
- Art. 74 - Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art. 75 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Art. 76 - Atti contrari alla sicurezza
- Art. 77 - Illuminazione di portici, delle scale e degli anditi
- Art. 78 - Intralcio alla circolazione
- Art. 79 - Questue
- Art. 80 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 81 - Cortei funebri
- Art. 82 - Veicoli adibiti al servizio pubblico: «norme per i passeggeri e per il personale di servizio»

TITOLO VIII° - NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 83 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 84 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- Art. 85 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 86 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Art. 87 - Materiale maleodorante
- Art. 88 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 89 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 90 - Cura delle siepi e piante
- Art. 91 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 92 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 93 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
- Art. 94 - Strade campestri

TITOLO IX° - DIVIETI

- Art. 95 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 96 - Carovane
- Art. 97 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 98 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 99 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
- Art. 100 - Atti vietati sulle strade
- Art. 101 - Divieto di giochi su suolo pubblico
- Art. 102 - Custodia di fanciulli e persone incapaci
- Art. 103 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

TITOLO X° - COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 104 - Svolgimento attività di commercio
- Art. 105 - Obbligo di vendita
- Art. 106 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 107 - Vendita del pane e consegna a domicilio degli alimenti
- Art. 108 - Cartellini dei prezzi e peso delle merci

- Art. 109 - Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
- Art. 110 - Esercizi Pubblici
- Art. 111 - Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande
- Art. 112 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 113 - Disposizioni per la vendita su area pubblica
- Art. 114 - Commercio in forma itinerante
- Art. 115 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 116 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 117 - Sagre, fiere e mercati
- Art. 118 - Norme di rinvio
- Art. 119 - Uso di contrassegni del Comune

TITOLO XI° - ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 120 - Norme generali
- Art. 121 - Denuncia di inizio attività
- Art. 122 - Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- Art. 123 - Controlli
- Art. 124 - Cessazioni

TITOLO XII° - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 125 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 126 - Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere
- Art. 127 - Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 128 - Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti

TITOLO XIII° - SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 129 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
- Art. 130 - Pagamento immediato
- Art. 131 - Conseguenze pregiudizievoli
- Art. 132 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 133 - Determinazione delle sanzioni
- Art. 134 - Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 135 - Entrata in vigore

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 *disciplina della polizia urbana*

La polizia urbana, che è volta alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale, attende altresì al pacifico svolgimento della vita cittadina; la stessa è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa afferenti, garantendo:

- la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri soggetti;
- la sicurezza dei cittadini;
- il buon andamento della comunità;
- la disciplina delle attività ed il comportamento dei cittadini.

articolo 2

vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco; i controlli nelle diverse materie sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive competenze e mansioni. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi ove si svolgono attività sottoposte alla vigilanza comunale, con obbligo altresì di inoltrare notizia di reato all'autorità giudiziaria, per i fatti accertati di rilevanza penale.

articolo 3 definizioni

Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" con le stesse si intende qualificare oltre alle strade, le vie, le piazze e, in genere, i luoghi ed il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonchè le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico, o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di porre volontariamente un'area, di proprietà privata, a disposizione della collettività, volontà che si concreta con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo, ovvero di atto negoziale o di un procedimento espropriativo.

articolo 4 autorizzazioni, concessioni - regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, da rilasciare in base al presente regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione dello stesso a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi azione esercitata da terzi, per l'avvenuto rilascio del titolo concessorio;
- d) previo il pagamento del canone e di diritti, eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni in cui il titolare dell'atto incorra, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

articolo 5 modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

Le richieste, con apposita istanza, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione prescritta, devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle leggi sul bollo.

Per l'esame delle richieste, ove non espressamente previsto, devono essere osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché le norme specifiche che disciplinano la materia.

Nel caso di autorizzazioni di polizia, devono inoltre essere osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e del regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635.

Il rilascio ed anche l'efficacia di taluni titoli possono essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, al fine precipuo dell'accertamento della sicurezza e/o dell'idoneità, collaudi che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti ad apposito albo, incaricati a cura e spese dei richiedente.

Dell'avvenuto rilascio dei titoli abilitativi deve essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia dei provvedimenti, al Comando di Polizia Municipale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

articolo 6
pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso devono essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Le stesse devono essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo, che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari devono richiedere un duplicato all'ufficio comunale competente, sottoscrivendo dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

articolo 7
durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni

Tutte le licenze, autorizzazioni e/o concessioni, salvo che non sia diversamente stabilito da altre norme di legge, scadono il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di annualmente.

I titoli di esercizio, su aree private, possono essere assoggettati a vidimazione annuale entro lo stesso termine, al fine di esaminare se, nel decorso del tempo, non sia mutata la situazione di fatto e di diritto, che esisteva al momento del rilascio, nonchè per verificare se siano stati assolti gli obblighi tributari e/o fiscali.

articolo 8
sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Ogni violazione alle norme del presente regolamento, che non comporti denuncia all'autorità giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XIII° del presente regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva, nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, i titoli abilitativi rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi nel caso di accertata violazione alle prescrizioni stabilite dagli stessi titoli o dalla normativa vigente;

- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolare;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo decade di diritto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle norme speciali, in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per causa di comprovata necessita';
- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove lo ritenga necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti, per tutto il periodo della sospensione. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale dichiarazione di rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del Comune, nel termine indicato nei provvedimenti.

articolo 9
pubblicità del regolamento

L'Amministrazione comunale provvede affinché il presente regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza; copia dello stesso deve restare depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Municipale, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

TITOLO II°

DEL SUOLO PUBBLICO

articolo 10
occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal regolamento comunale sulle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/1998 (*del. nr. 152*), dal regolamento edilizio e dalle norme del codice della strada, ogni occupazione di area pubblica deve essere preventivamente autorizzata.

E' proibita, pertanto, qualunque occupazione od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, senza l'autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti o installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre occupazioni sono temporanee.

Le occupazioni permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o nel caso di revoca, per giusta causa, disposta dall'Amministrazione comunale; quelle temporanee cessano alla scadenza indicata e possono essere ugualmente revocate.

articolo 11

disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico

Le occupazioni a carattere permanente e quelle temporanee, attuate con delimitazioni, cavalletti, ripari e, in genere, con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal responsabile del Servizio Entrate, sentito il parere della Polizia Municipale.

Le occupazioni di natura particolare, quali chioschi, manufatti vari, da realizzare sui marciapiedi o sulla sede stradale, a servizio di esercizi commerciali, sono rilasciate, sentiti obbligatoriamente i pareri dei settori e/o servizi comunali competenti (Gestione del Territorio, Polizia Municipale, Patrimonio), dal funzionario responsabile del servizio Entrate, sulla base di apposita deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, senza autorizzazione, secondo le disposizioni del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del codice della strada.

Le occupazioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche sono, altresì, disciplinate dalle norme speciali di settore.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, ovvero di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, per lavori edili e di manutenzione, è inoltre regolata dalle norme contenute nel regolamento edilizio comunale e dalle norme del codice della strada.

articolo 12

esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico

L'esazione della tassa dovuta per occupazione di suolo pubblico è di competenza del Servizio Entrate, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio.

La tassa dovuta per l'occupazione permanente viene iscritta a ruolo.

Per le occupazioni giornaliere, l'atto di autorizzazione può essere sostituito dalla ricevuta rilasciata al concessionario, direttamente da un funzionario del Servizio Entrate, ovvero della Polizia Municipale, a prova del pagamento della tassa, nella quale devono essere indicate la qualità dell'occupazione e lo spazio utilizzato. In casi determinati potrà essere imposto il versamento di un deposito cauzionale, determinato dal tipo di occupazione.

Prima del pagamento della tassa e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, di norma, fatte salve le eccezioni indicate nello specifico regolamento, è vietato occupare il suolo pubblico.

articolo 13

obblighi del titolare dell'atto di concessione

Il titolare della concessione, oltre alle prescrizioni espressamente indicate nel provvedimento, deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni imposte;
- ripristinare, al termine della concessione, l'asfalto o il terreno occupato, con obbligo altresì di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;

- lo spazio circostante la concessione, deve essere mantenuto pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico, o per lavorazione di merci, con obbligo di garantire il libero transito agli altri veicoli, ai pedoni e l'accesso a case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- provvedere, durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni, nel rispetto delle previsioni del codice della strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con idonei sistemi, che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

É' fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

articolo 14
revoca delle autorizzazioni

In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, o alle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed inderogabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, ufficiali ed agenti del Corpo di Polizia Municipale, con obbligo per gli stessi di relazione immediata ai competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, non motivata dall'inosservanza alle prescrizioni, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo, che intercorre fra la revoca stessa e la scadenza originariamente prevista.

articolo 15
installazione di chioschi ed edicole

La concessione ad erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, o ad installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata, qualora ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ovvero diminuzione della visibilità, nelle intersezioni stradali e nelle curve.

Dovranno sempre essere sentiti in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale.

In nessun caso possono essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a ml. 25 dalle intersezioni stradali e a ml. 15 dall'inizio delle curve.

articolo 16
posa condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e servizi tecnologici

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del gas, per l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che si

dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda, in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale, che saranno indicate nel relativo atto concessorio, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione del suolo pubblico.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Autorità competente, le condutture, ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

Sono a carico del concessionario tutte le opere, occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti sia all'atto dell'impianto che successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle istruzioni che al riguardo possono essere impartite dai funzionari del Settore Lavori Pubblici e della Polizia Municipale, ai quali dovranno notificare, il luogo ed il giorno in cui viene dato inizio ai lavori.

Nel caso in cui le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dei tecnici dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, per modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari devono mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità ed eventuali pretese risarcitorie di terzi.

A garanzia del corretto ripristino del suolo o della messa in sicurezza dell'impianto, il concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria comunale, prima del conseguimento del titolo, cauzione pari al costo del ripristino o delle opere di messa in sicurezza, maggiorata del 20%, secondo le stime effettuate dal Settore Lavori Pubblici.

articolo 17

modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. Nel caso di necessità e ove tali operazioni comportino occupazione del suolo pubblico protratta nel tempo, sarà necessario ottenere uno speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale potrà subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla, per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

Nel caso di inosservanza, l'Autorità comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi, per eventuali danni a terzi.

articolo 18

collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

L'occupazione delle aree, citate all'art. 3 del regolamento, con tavoli, sedie, tende, ombrelloni, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti, previa autorizzazione.

Nell'autorizzazione viene precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 2 metri, destinata al transito pedonale, salvo le eventuali deroghe previste dal vigente Codice della strada e dal relativo regolamento d'esecuzione.

L'Amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo quanto diversamente specificato nell'autorizzazione.

articolo 19

esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal regolamento di igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico, per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni delle occupazione sono stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che le percorre.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di metri 0.80 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 18 del presente Regolamento non possono, di massima, essere concesse autorizzazioni nel caso in cui i marciapiedi siano di larghezza inferiore a metri 2.00 e quando, seppur di larghezza superiore, siano interessati da circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione con merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa, inoltre, in nessun caso, l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

articolo 20

chiusura strade pubbliche

È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'ente proprietario.

Qualora per eseguire lavori, o per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni, spettacoli e per altre valide ragioni, si renda necessaria la chiusura di

una o più strade pubbliche, la chiusura delle stesse può essere disposta solo a seguito di domanda, da parte della persona interessata, da presentarsi almeno dieci giorni prima della chiusura, ed in presenza di conforme ordinanza, assunta dal Comandante della Polizia Municipale.

Nell'ordinanza vengono stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

TITOLO III°

ESTETICA E DECORO CITTADINO

articolo 21 *disposizioni generali*

Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel codice della strada, il competente servizio comunale tiene altresì conto delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e può prescrivere determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli oggetti e manufatti autorizzati sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

articolo 22 *domanda per l'installazione di tende*

Chiunque intenda esporre tende solari (*in tessuto, alla veneziana, a capottina o di altro tipo*), su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio e su aree private di uso pubblico, dovrà presentare apposita istanza al Sindaco, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture dei tendaggi.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, è necessario acquisire, oltre al parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

articolo 23 *caratteristiche essenziali delle tende*

Le tende, in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti, tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione; le stesse, in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate, se da ciò può' derivare intralcio, molestia o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, comprese le frange e gli ornamenti in genere, ad una altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo, per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita, secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario da ragioni di pubblico interesse.

Le tende dei negozi devono essere riavvolte dopo l'orario di chiusura e in tempo di pioggia, salvo quanto diversamente specificato nell'autorizzazione.

Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, può essere disposta l'immediata rimozione.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali, collocate nelle strade, piazze o spazi soggetti a pubblico passaggio, possono essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

articolo 24

insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento comunale sulla pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio della Polizia Municipale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

È vietato esporre banchi e/o vetrinette, anche di sporgenza minima, qualora il marciapiede o la banchina siano di larghezza inferiore a metri 2.00, fatte salve le situazioni particolari comunque autorizzabili nel rispetto delle norme del codice della strada.

La parte inferiore delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, deve essere completamente indipendente da questo e le relative sporgenze devono essere autorizzate di volta in volta, in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, deve presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via e il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, devono essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e

l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, volta a consentire un appropriato giudizio, da parte degli organi comunali competenti.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione dei manufatti, occupanti il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto concessorio sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

articolo 25
festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto autorizzazione dall'Autorità Comunale.

articolo 26
manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, in tutti i casi che ne venga riconosciuta la necessità dell'Ufficio Tecnico comunale, nel rispetto delle norme del vigente regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro di recinzione, dove non esistono i marciapiedi.

articolo 26 bis

“E' fatto obbligo agli amministratori dei condomini, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, di esporre – sull'ingresso del fabbricato – la “targa identificativa del nominativo e dei recapiti dell'amministratore del condominio”.

Tale targa, da realizzare in materiale resistente alle intemperie, che non potrà avere dimensioni superiori a cm 15x21, secondo il disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 507/93 è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

La stessa targa, che dovrà contenere il nominativo, l'indirizzo dello studio, il recapito telefonico, il numero di fax ed eventuale indirizzo e-mail, dovrà essere posizionata sugli edifici, in prossimità dell'ingresso degli stessi, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Successivamente, dell'avvenuta collocazione della targa, dovrà essere data tempestiva comunicazione, in carta semplice, ad uno dei seguenti settori:

- Comando Polizia Locale, Via Resistenza n. 26

- Servizio Ecologia, Via Vittorio Veneto n. 18.

Nel caso di cambio dell'Amministratore condominiale, il nuovo amministratore dovrà provvedere al cambio della targa e darne comunicazione – entro 30 giorni dalla sua nomina – al Comune.

Nel caso di più amministratori nel medesimo condominio, dovrà essere esposta una targa per ciascun amministratore.

A fronte di inadempienza al disposto della nuova norma regolamentare, in esito al riscontro di tale condotta, da parte della polizia locale verrà accertata violazione alla norma dell'art. 26bis, del regolamento di polizia urbana, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevedendo altresì che l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa, è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella persona del funzionario delegato”.

La presente norma non trova applicazione nei confronti degli stabili i cui condomini sono inferiori a quattro”.

articolo 27
ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati, in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e/o la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; da parte degli interessati devono, pertanto, essere adottate le necessarie precauzioni.

articolo 28
affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, è vietato effettuare affissioni, fuori dagli spazi a ciò destinati dall'amministrazione comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sulla sede stradale.

É vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare gli impianti pubblici destinati all'affissione.

articolo 29
collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere autorizzazione comunale, nell'osservanza delle disposizioni di legge, del regolamento edilizio e sulla pubblicità. A tale fine, unitamente all'istanza di

autorizzazione, dovranno essere presentati i disegni, i modelli, le fotografie delle opere e i testi delle epigrafi.

Il responsabile del servizio tecnico comunale, per i casi di particolare rilevanza, può riservarsi di sottoporre i progetti all'esame della Commissione Edilizia acquisendo, altresì, il parere della Giunta Comunale.

articolo 30
battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, panni, materassi, biancheria e altro.

Nelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, tali operazioni sono tollerate, con le dovute cautele, dalle ore 07.00 e le ore 09.00 ed in modo da non arrecare molestia al vicinato e ai passanti

articolo 31
lavatura ed esposizione di biancheria

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e/o dalle proprietà private.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti le pubbliche vie e i luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

articolo 32
depositi in proprietà private

Salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme di legge vigenti in materia, nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento e/o il deposito di materiali che, a giudizio della Polizia Municipale, possano nuocere all'estetica, al decoro, all'igiene pubblica e possano altresì costituire pericolo per la collettività.

articolo 33
baracche ed orti

Nelle aree pubbliche e private, è vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta,

nei casi previsti dalla legge urbanistica, conforme autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Fatte salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietata la coltivazione di terreni ad ortaglia, quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti, esalazioni maleodoranti e/o comunque molestie per il vicinato.

articolo 34
fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal regolamento locale di igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni, che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Ambiente, sentita l'A.S.L. competente.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

articolo 35
pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi, per impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I recipienti ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici, sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di raccolta, nella sera precedente il giorno di raccolta, dopo le ore 18 nei mesi invernali e dopo le ore 20 nei mesi estivi, da maggio a settembre compreso.

Tutti gli stabili di nuova costruzione, ove si da luogo a produzione di rifiuti e immondizie, devono essere dotati di idoneo deposito ad accogliere, temporaneamente, i contenitori dei rifiuti.

Tali depositi devono essere realizzati in modo da impedire:

- esalazioni o molestia alle persone;
- dispersione dei rifiuti.

E' altresì vietato disperdere o abbandonare rifiuti sul territorio, nonché l'abbandono degli stessi all'esterno della piattaforma ecologica. Gli oneri per il recupero e l'eventuale bonifica sono a carico del trasgressore.

Per le violazioni di modesta entità, la sanzione prevista dall'art. 133, nei limiti minimi e massimi, è ridotta a un decimo (*da lire 50.000 a lire 500.000*).

articolo 36
scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

Oltre alle sanzioni amministrative previste all'art. 133 - Titolo III°, nonché alla sanzioni penali, qualora ne ricorrano i presupposti, è fatto obbligo al trasgressore del ripristino dello stato dei luoghi.

Le eventuali opere di bonifica sostenute dall'Amministrazione comunale, dovranno essere recuperate a carico dei trasgressori individuati.

articolo 37
trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano a sistema non inodore, devono essere eseguite dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Tale orario deve essere, altresì, rispettato da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata, con appositi mezzi, la copertura del materiale trasportato, al fine di evitare qualsiasi esalazione.

articolo 38
recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

Per la tutela e il decoro dei beni pubblici, i proprietari di terreni confinanti con aree pubbliche attrezzate, dovranno recintare solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal regolamento urbanistico edilizio, al fine che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. Le recinzioni dovranno essere regolarmente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

TITOLO IV°

*TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI
E TRATTENIMENTI PUBBLICI*

articolo 39
agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo

L'apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, da rilasciarsi dalla competente Autorità comunale ai sensi del punto 9, primo comma, dell'articolo 19 dei D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.

La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio, da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

articolo 40
spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti, previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, all'aperto e in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità comunale, a norma del punto 5 del primo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato evitando la diffusione all'esterno di suoni e rumori, assicurando altresì il rispetto dei limiti massimi di rumorosità, previsti dalla vigente normativa.

Le predette attività non potranno essere tenute all'aperto, su suolo pubblico o in locali aperti al pubblico, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale, autorizzazione che potrà essere negata, qualora dall'esercizio dell'attività possa derivare disturbo al vicinato e alla quiete pubblica.

Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, e quindi non soggette alla licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S., deve essere presentato preventivo avviso al Comune, che per gravi motivi, può comunque negare il proprio assenso, ovvero imporre limitazioni e/o divieti, a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

articolo 41
installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate, da utilizzare in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata al conseguimento di autorizzazione comunale.

Gli interessati, pertanto, con anticipo di almeno gg. 30, devono presentare richiesta corredata da tavole progettuali e da certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la solidità e l'idoneità dei manufatti, destinati a servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, deve anche essere prodotto il certificato di perfetto montaggio, rilasciato da professionista qualificato.

In relazione all'entità ed alla complessità dell'allestimento, l'Autorità comunale può richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalle vigenti norme di polizia amministrativa, in relazione al dettato dell'articolo 80 del T.U. L. P.S. - R. D. 18.06.1931, n. 773.

Si applicano in materia le disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 (*approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*).

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle istruzioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale al quale devono, peraltro, comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

articolo 42
impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (allacciamenti elettrici, gas, ecc.), allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti normative di sicurezza.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori dovranno presentare al Comune la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 e successive modificazioni, a firma dell'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, l'Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, può chiedere una verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenga opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici devono essere interrati o sopraelevati e, comunque protetti meccanicamente, al fine di evitare qualsiasi contatto con le persone.

TITOLO V°

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

articolo 43
circolazione di animali

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale. Gli animali pericolosi, non domestici, anche se ammaestrati, non possono essere introdotti sul territorio comunale, se non mediante adeguate precauzioni, volte ad impedire la fuga e qualsiasi pericolo di danno alle persone.

E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione di animali pericolosi, non rinchiusi in apposite gabbie.

Nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione è vietata l'equitazione.

E' vietato, altresì, lasciar vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali su aree pubbliche, o private ma comunque aperte al pubblico, compresi gli animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno al vicinato.

articolo 44
diritti degli animali - maltrattamento degli animali

Nei confronti degli animali è fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi.
E' fatto altresì divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi, qualora non siano accuratamente accuditi.

A norma dell'articolo 1 della legge 12.06.1913, n. 611 e successive modificazioni, sono vietati atti crudeli sugli animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi, compresi i combattimenti che comportino strazio di animali, le sevizie, l'accecamento e, in generale, le inutili torture per lo sfruttamento di ogni specie animale.

articolo 45
custodia dei cani e degli animali

I cani, ed in genere gli animali di uso domestico, ai fini della vigilanza sanitaria, devono essere tatuati e denunciati dai proprietari o detentori, ai competenti uffici comunali.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini devono essere opportunamente segnalati e tenuti in condizioni da non recare disturbo al vicinato, alla quiete pubblica o molestia alle persone, che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura aggressiva, devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato, in modo che non possano arrecare danno alle persone. E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box e privi di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali sono tenuti a catena, la lunghezza della stessa catena dovrà essere tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo e i contenitori dell'acqua e del cibo.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili condominiali, devono sempre essere tenuti accuditi in modo da non causare disturbo al vicinato e molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti e negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopraindicati la Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, rivolge diffida ad allontanare l'animale o a porlo in condizioni da non arrecare più disturbo alla quiete pubblica e/o privata.

Nel caso in cui la diffida non venga osservata, il responsabile del servizio di polizia veterinaria potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, con affidamento dello stesso a canile convenzionato; le spese di cattura e di mantenimento del cane vengono addebitate al proprietario o al detentore.

articolo 46
piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale, ovvero emanare altri provvedimenti e/o prescrizioni, atti a produrre lo sfooltimento degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

articolo 47
anagrafe canina

Presso l'ASL sede del servizio veterinario è istituita l'anagrafe canina, a cura della quale tutti i cani sono contrassegnati da un numero di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore, recante la sigla della Provincia, il numero della ASL e un numero progressivo.

Il tatuaggio è eseguito da cura dei veterinari ufficiali delle ASL, ovvero da veterinari autorizzati, indicati da Enti o Associazioni di volontariato nei distretti e nella sede comunale.

L'iscrizione all'anagrafe dei cuccioli deve avvenire entro i primi tre mesi di vita.

La regolarizzazione, mediante tatuaggio e denuncia al Comune, entro mesi tre dall'entrata in vigore della presente norma, non comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani è tenuto a denunciare al Comune di residenza il possesso dell'animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la morte entro gg. 15 dall'evento.

Per il mancato tatuaggio del cane, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 105, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. I proventi sanzionatori sono devoluti alla Regione.

Nel caso di mancata denuncia del cane al Comune, si applica la sanzione da Euro 50 a Euro 210, con l'osservanza delle medesime modalità indicate dalla precitata legge 689/81.

articolo 47/bis
obblighi dei proprietari dei cani

1. I proprietari dei seguenti razze: pitbull, rottweiler, dogo argentino, fila brasilero, bull mastiff, staffordshire bull terrier, bull terrier, american staffordshire bull terrier e cane da presa canario, fermo restando l'obbligo del tatuaggio e della denuncia sopra indicate, devono conseguire il rilascio di documento di identità del cane.
2. A quanto sopra (*rilascio del documento di identità dell'animale*), previo il pagamento di un contributo di spesa pari a Euro 5, provvede la Polizia Municipale.
3. Nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola.
4. Nei locali pubblici, sui mezzi pubblici di trasporto e nelle aree ad uso collettivo, nonché all'interno dei parchi pubblici e delle zone urbanizzate, i cani delle razze sopra indicate e/o di altezza al garrese superiore a cm. 35, devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Sono esclusi dal presente obbligo i cani delle forze dell'ordine e delle forze armate, quando utilizzati per servizio.
5. Il guinzaglio, che deve essere di materiali idonei allo scopo, non deve superare la lunghezza di un metro.
6. E' fatto divieto ai minori di anni diciotto di condurre nei locali pubblici, nei mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo delle zone urbanizzate, i cani di cui al punto precedente.
7. *Per l'inosservanza agli obblighi sopra indicati, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 420, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.*

8. I cani vaganti, fatte salve le contestazioni per le violazioni accertate nei confronti dei proprietari e/o dei detentori, devono essere catturati e affidati al canile convenzionato. Le spese di recupero e di custodia degli animali ritrovati rimangono a carico dei proprietari degli stessi.
9. A cura della Polizia Municipale o del canile convenzionato, i proprietari degli animali catturati vengono prontamente avvertiti.
10. Trascorso il termine di 30 giorni, senza che il proprietario o altro avente titolo, reclami la restituzione, i cani accalappiati possono essere adottati da privati, oppure devoluti ad associazioni protezionistiche, nel rispetto del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle previsioni della Legge n. 281, del 14 agosto 1991 e successive modificazioni.
11. Sono altresì dispensati dall'obbligo della museruola:
 - a) i cani da caccia, in aperta campagna, a seguito del cacciatore, anche per le esercitazioni;
 - b) i cani di proprietà delle persone non vedenti;
 - c) i cani di piccola taglia, di indole non aggressiva, comunque trattenuti al guinzaglio.

articolo 48
imbrattamenti degli animali

“Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti”.

Ai sensi dell'art. 133 del regolamento ai trasgressori della norma di cui all'art. 48, si applica la sanzione amministrativa della somma da Euro 25 a 154 Euro (pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 nr. 689, pari a Euro 50).

articolo 49
divieti

É vietato addestrare, tosare, nutrire, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato.

articolo 50
norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L..

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica, si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14.08.1991 e successive modificazioni.

TITOLO VI°

QUIETE PUBBLICA

articolo 51

norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, e comunque attività rumorose, ovvero voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capo VI del T.U.L.P.S., nelle leggi speciali, dalla Legge 26 ottobre 1995 nr. 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato.

Le attività rumorose sono pertanto limitate al rispetto del seguente orario:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,30;
- dalle ore 14,00 alle ore 19,30.

Nei casi di comprovata necessità il Sindaco può stabilire una pausa delle attività rumorose dalle ore 12,00 alle ore 15,00 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 17,00.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente deve farne domanda al Sindaco che potrà rilasciare o negare il nulla osta di esercizio, con facoltà di imporre particolari prescrizioni, a tutela del pubblico interesse.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri o industrie, che sono causa di rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni del vicinato, debbono chiedere il nulla osta, entro il termine di tre mesi apportando, nel termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie. Tale procedura sarà pubblicizzata con l'affissione di manifesti e contemporanea comunicazione alle Associazioni di categoria.

Il termine potrà essere prorogato nel caso di trasferimento dell'azienda in altra sede.

Per particolari comprovate situazioni, l'orario può essere prolungato, previa richiesta motivata, tenendo in debita considerazione le esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 6,30 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.

Tuttavia è sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, di cui alla Legge n° 447 del 26.10.1995, al D.P.C.M. 14.11.1997 e al D.M. 16.03.1998.

Nei predetti casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita le competenti autorità.

In prossimità delle abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali, simili ed altre devono essere limitate ai giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00, nel periodo di vigenza dell'ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio della nettezza urbana e dei casi di comprovata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione può essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione possono essere imposte ulteriori limitazioni.

articolo 52
rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili, specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

I lavori edilizi nelle abitazioni civili o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 19,30, salvo quanto eventualmente diversamente previsto dai regolamenti condominiali e dal precedente art. 51.

articolo 53
suono delle campane

Il suono delle campane, oltre ad attenersi a quanto stabilito dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 14.11.1997 e successive modificazioni, è proibito dalle ore 21 alle ore 6 nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle ore 22 alle ore 5 negli altri mesi (dal divieto sono escluse le mattine delle giornate di precetto festivo).

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.

articolo 54
rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

É vietato ai conducenti dei veicoli provare il funzionamento dei motori, nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato, accelerando eccessivamente o

spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

articolo 55
sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale che i suoni, di qualsiasi natura, non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero organizzati all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, nella persona del responsabile preposto al settore competente, che può concedere il loro esercizio solo quando ciò non arrechi disturbo al vicinato subordinando le iniziative a determinati limiti e condizioni:

- non oltre le ore 22,30 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- non oltre le ore 23,30 nel periodo dell'ora legale.

articolo 56
venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di merce in genere, di stampati, di fiori e di giocattoli, anche all'interno dei locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Municipale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

articolo 57
carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc., contenute in casse, scatole e/o bidoni, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

articolo 58
uso di segnalazioni sonore

Viste le statuizioni dell'articolo 659 del codice penale, sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle diverse circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti e/o dei macchinari, che emanano suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19.00 alle ore 07.30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20.00 alle ore 07.00, per il rimanente periodo dell'anno.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

articolo 59

valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alle direttive di cui al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni

I competenti uffici dell'A.S.L. a reclamo degli interessati, nonché a richiesta d'ufficio dei servizi comunali, accertano, mediante apposita strumentazione, la natura dei rumori e il grado di intensità degli stessi.

Qualora venga riscontrato che, effettivamente, i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, i predetti uffici notizieranno il Sindaco, che dovrà promuovere l'adozione dei necessari ordini, al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, fermo restando salvo e impregiudicato il dovere di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni.

TITOLO VII°

SICUREZZA PUBBLICA

articolo 60

sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. e dal regolamento di attuazione, nonché da altre norme speciali vigenti in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze, imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

articolo 61

requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia. Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

articolo 62

detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai e' vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 966/95 e del D.M. 16.02.1982 e successive modificazioni, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

articolo 63

accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato senza l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, è vietato accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualsiasi arma.

Inoltre è assolutamente vietato:

1. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
2. gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
3. fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
4. accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

articolo 64

denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita con altre, per ragioni diverse, da quelle del comma precedente, la denuncia deve essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco), mediante apposito modulo, nei termini prescritti.

articolo 65
autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le normative di sicurezza, emanate dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Antincendio, contro i pericoli derivanti da incendio.

Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco, che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.

Relativamente alle autorimesse pubbliche sussiste, altresì, l'obbligo del possesso della licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S.R.D. 18.06.1931 nr. 773.

articolo 66
trasporto di oggetti pericolosi

È vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

articolo 67
protezione da schegge

I marmisti, i muratori e/o gli operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di

idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere

articolo 68
getto di cose

É proibito gettare in genere materiali di qualsiasi tipo sul suolo pubblico. E' altresì vietato gettare da ponti di lavoro, dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro. In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato per iscritto dal responsabile del servizio edilizia privata, che stabilisce di volta in volta la cautela necessaria da adottare.

articolo 69
segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, come previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

Le impalcature e i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati e appositamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

articolo 70
manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio e relative pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconi e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, al fine di evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro qualunque materiale, e situazioni di pericolo per le persone.

É fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda, sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate.

Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro, mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

articolo 71
ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco sulla base della perizia redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, provvederà, con ordinanza, ad impartire al proprietario le necessarie disposizioni, affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure di sicurezza, prescrivendo altresì le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà per l'esecuzione di quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini assunti, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza alcun pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

articolo 72
manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici, o dei marciapiedi, di proprietà privata ma comunque soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale dovrà provvedere a realizzare un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura notiziando contestualmente il Settore Lavori Pubblici.

Lo stesso obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili, esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

articolo 73
pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari, atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

articolo 74
esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposito nulla osta.

Il Responsabile del Servizio Commercio potrà negare il rilascio del nulla osta qualora, sentito il parere della Polizia Municipale, esso dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

articolo 75
lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi dannosi o di pericolo, nei confronti dei passanti.

I manufatti in genere e quelli soggetti al pubblico uso, nonché in prossimità dei luoghi di pubblico transito, quando vengono dipinti o verniciati di fresco, devono essere ben segnalati, al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

articolo 76
atti contrari alla sicurezza

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o dei veicoli.

E' parimenti vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei ponti.

articolo 77
illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico devono essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non possano essere illuminati tali siti dovranno essere chiusi.

articolo 78
intralcio alla circolazione

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico transito (pedonale e veicolare), importunare conducenti dei veicoli e i pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

articolo 79

questue

Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili, nel rispetto delle norme di leggi vigenti in materia e, in particolare, per le persone che effettuano le suddette attività, delle disposizioni sui requisiti soggettivi, fermo restando il divieto dell'impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che involgono l'ordine pubblico, per lo svolgimento delle medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco).

È, in ogni caso, vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili, nel rispetto delle norme di leggi vigenti in materia e, in particolare, per le persone che effettuano le suddette attività, delle disposizioni sui requisiti soggettivi, fermo restando il divieto dell'impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che involgono l'ordine pubblico, per lo svolgimento delle medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco).

E' in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

Per le raccolte di fondi è' parimenti dovuta la preventiva comunicazione al Sindaco (polizia locale, anche via fax), da parte dei responsabili di enti e/o associazioni onlus, con anticipo di 24h".

Nel caso di inadempienza al disposto di cui al comma 4° si procede all'accertamento della violazione, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00, sempre che con l'abuso accertato non emergano violazioni più gravi.

Ex art. 73 comma IV del vigente regolamento del C.C., il Presidente dichiara che il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la presente deliberazione.

articolo 80

cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

E' richiesto un preavviso di almeno giorni trenta per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che, per il loro svolgimento, implicano l'assunzione di limiti o divieti alla circolazione,

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali misure, che potranno essere impartite dai funzionari della Polizia Municipale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi, dovranno seguire gli itinerari più brevi, concordati preventivamente i con il Comando di Polizia Municipale, comunque non in contrasto con la segnaletica e la viabilità in essere nel comune

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

articolo 81
cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dalla diversa località dove si trova il feretro, devono percorrere, sino al luogo in cui si svolgono i riti funebri, l'itinerario più breve, per poi procedere, rispettando eventuali disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

L'ora e il luogo del corteo funebre devono essere comunicati per iscritto dall'Ufficio Anagrafe al comando di Polizia Municipale, con congruo anticipo, per consentire la predisposizione dei relativi servizi.

articolo 82
veicoli adibiti al servizio pubblico; norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- fumare nelle vetture;
- gettare cose od oggetti dalle vetture;
- salire o scendere quando la vettura è in movimento;
- salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- salire quando la vettura sia segnalata completa;
- parlare al conducente e distrarlo dalle sue mansioni;
- insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- sputare all'interno e fuori delle vetture;
- portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
- distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale;
- chiedere l'elemosina.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani o di animali alle seguenti condizioni:

1. ogni viaggiatore può portare con sé solo un cane, sia esso un cane da guida o da caccia o di piccole dimensioni. Il cane deve essere munito di museruola e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. Mentre i

cani guida sono ammessi gratuitamente, purché accompagnino un cieco munito di tessera; per tutti gli altri cani dovrà essere acquistato un biglietto al prezzo delle tariffe in vigore;

2. il cane da caccia deve essere tenuto al guinzaglio e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio; il cagnolino deve essere tenuto in braccio, ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri;
3. i cani guida e i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazioni di orario; l'ammissione dei cani da caccia è limitata dall'inizio del servizio fino alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 fino al termine del servizio.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto. Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e a farne rapporto alla sua Direzione.

TITOLO VIII°

NETTEZZA PUBBLICA

articolo 83

disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ecc. provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino; qualora non provvedano nel termine di giorni 5, dalla data di accertamento delle violazioni, interverrà l'Amministrazione comunale addebitando a loro carico spese ed oneri.

articolo 84

pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza, debitamente constatate dalla Polizia Municipale.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

articolo 85

sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari delle case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio, per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale, fino agli accessi predetti; qualora non provvedano nel termine di giorni 5, dalla data di accertamento delle violazioni, interverrà l'Amministrazione comunale addebitando a loro carico spese ed oneri.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sul cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o luoghi destinati al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile della polizia municipale, o di altro settore e/o servizio avente titolo, può ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata, per evitare intralcio alla circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

articolo 86

volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

Sulle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico è vietata la distribuire manifesti, opuscoli, foglietti e altri oggetti, ove ciò possa arrecare disturbo alla circolazione dei veicoli.

Per quanto riguarda le attività di volantinaggio di natura commerciale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicità, nonché l'osservanza delle norme che regolano il pagamento della tassa dovuta, le stesse attività sono soggette a comunicazione, indirizzata al Sindaco, anche a mezzo fax, ed alla presentazione di copia della quietanza di pagamento della tassa, che deve essere corrisposta alla concessionaria comunale del servizio; la comunicazione deve pervenire almeno il giorno precedente all'inizio delle operazioni.

articolo 87

materiale maleodorante

Devono sempre essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico, di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, devono essere completate mediante interro, entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

articolo 88

divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

articolo 89

trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

articolo 90

cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili e di aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere curate (tagliate) le siepi «vive» in modo da non restringere e/o danneggiare le strade, nonchè di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale, o che possano creare pericolo per le persone e per le cose.

articolo 91

emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

articolo 92

manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, al fine di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta, da costruirsi a cura di privati.

articolo 93

pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica, volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

articolo 94

strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

TITOLO IX °

DIVIETI

articolo 95

operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- c) esporsi in costumi indecorosi;
- d) bagnarsi, nelle fontane e vasche pubbliche;
- e) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;

- f) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

articolo 96
carovane

E' vietato il transito di carovane per le vie del centro della città. Esse dovranno percorrere le vie periferiche.

E' vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio e simili su tutto il territorio comunale.

articolo 97
deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Nei confronti degli autori delle violazioni, ove individuati, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 639 del codice penale, si applica la sanzione prevista dall'art. 133 del presente regolamento.

Nei casi di recidiva i trasgressori non sono ammessi al pagamento in misura ridotta, come previsto dall'art. 16 della legge 24/11/1981 nr. 689. In tali casi l'entità della sanzione viene determinata dal Sindaco, tra i limiti minimi e massimi previsti dal presente regolamento.

Le spese di ripristino sono sempre e comunque a carico dei trasgressori, se individuati.

articolo 98
giardini e parchi pubblici - divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini, per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- c) cogliere fiori e tagliare l'erba, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) introdurre cani negli spazi non appositamente ad essi destinati;
- f) passeggiare i cani nel raggio di mt. 50 dai giochi per i bambini;

- g) portare il cane senza guinzaglio negli altri spazi;
- h) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- i) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- j) introdurre ciclomotori e motocicli;
- k) nei Centri Sportivi Comunali e' vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere;
- l) e' vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi comunali e nei centri sportivi comunali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città. Il costo della riparazione dei danni e del ripristino sono a carico dei trasgressori.

articolo 99
ulteriori divieti - autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono di norma vietate manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità' competente almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività e/o spettacolo.

articolo 100
atti vietati sulle strade

Salvo quanto previsto dal precedente Capo II del presente regolamento nessuno può, senza permesso o autorizzazione del settore e/o servizio comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o equiparate. Le spese di riparazione e di ripristino sono a carico dei trasgressori.

articolo 101
divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito veicolare e pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità delle persone.

È parimenti vietato l'uso di pattini e simili e di trampoli, nonché scivolare, con o senza pattini, su terreno coperto di ghiaccio o neve.

articolo 102
custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

articolo 103
pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Ferme restando le norme di legge e quelle previste nel regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non devono essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e devono essere affissi unicamente a cura del Comune o della ditta concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Per la collocazione di striscioni pubblicitari, ferme restando le limitazioni previste dal codice della strada, il richiedente, per il conseguimento dell'autorizzazione comunale, dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali e farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla fine della manifestazione pubblicizzata.

L'ufficio Tecnico comunale, rilascia dell'autorizzazione, sentiti i pareri della polizia municipale e dei servizi competenti. Con il rilascio dell'autorizzazione, fatti comunque salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, l'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità derivante dalla posa dei manufatti.

Gli striscioni pubblicitari non possono essere esposti nelle vie situate all'interno del centro storico.

All'interno del centro storico, l'Autorità comunale può autorizzare la posa di striscioni per manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica e/o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici.

TITOLO X°

COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA -ESERCIZI PUBBLICI

articolo 104
svolgimento attività di commercio

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, deve essere in possesso dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni previsti dal Dec. L.vo 31.03.1998 nr. 114.

Chiunque, esercitando il commercio all'ingrosso, debba utilizzare depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio di attività al Servizio Commercio.

I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico - sanitari e di sicurezza per la pubblica incolumità.

L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Anche gli artigiani iscritti all'albo ai sensi della Legge 8 agosto 1985 nr. 443 e della Legge Regionale 16 dicembre 1989 nr. 73, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli diretti, esclusi dagli obblighi previsti dal citato Dec. Lvo 114/98, sono soggetti alla comunicazione di cui al comma precedente, per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

articolo 105
obbligo di vendita

Coloro che esercitano un'attività commerciale di vendita, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce, secondo gli usi e nelle quantità richieste dai consumatori.

articolo 106
condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal regolamento locale d'igiene, i locali adibiti al commercio, nonché i pubblici esercizi e i laboratori, devono essere arredati con proprietà e decoro, e sistemati secondo le prescrizioni che saranno imposte, caso per caso, in relazione al genere di commercio che vi si effettua,

Gli stessi locali devono essere mantenuti costantemente puliti, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali sopra indicati non possono essere assunti comportamenti e svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

articolo 107
vendita del pane e consegna a domicilio degli alimenti

Il pane deve essere venduto a peso e non può essere venduto in forma ambulante.

Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine, sempre perfettamente puliti, e con tanti scomparti separati, quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti.

Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

articolo 108
cartellini dei prezzi e peso delle merci

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 14 del Dec. Lvo. 31 marzo 1998 nr. 114.

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

articolo 109
pesatura delle merci - disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando strumenti metrici conformi, nel rispetto della normativa vigente in materia, strumenti che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 110
esercizi pubblici

I locali degli esercizi pubblici devono essere tenuti costantemente puliti e, negli orari di apertura al pubblico, devono essere adeguatamente illuminati.

Nei locali non possono essere eseguite operazioni e tenuti atteggiamenti indecorosi o antigiene.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali devono essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie.

articolo 111
protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande

Oltre a quanto previsto dal vigente regolamento di igiene, negli esercizi pubblici di cui al presente capo, gli alimenti e le bevande, anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge ed essere conservati con modalità atte al mantenimento

delle loro caratteristiche igieniche; le bevande possono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale.

I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, della polvere e dagli insetti.

In particolare:

- a) le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della miscita, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;
- b) il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente e all'interno del frigorifero. É ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore di latte aperto, per uso estemporaneo, da riporre in frigorifero dopo l'uso;
- c) la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, in contenitori di vetro o simili, oppure in vetrine refrigerate.

articolo 112
commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è consentito soltanto nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità comunale.

Nessuno può esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni previste dal Dec. Lgs 31 marzo 1998 nr. 114 o dalla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni, relativa ai produttori agricoli, che vendono prodotti provenienti dai propri fondi.

Le autorizzazioni di cui sopra devono essere esibite a richiesta degli ufficiali e agenti della polizia municipale e/o giudiziaria.

articolo 113
disposizioni per la vendita su aree pubbliche

Gli esercenti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti disposizioni:

- a) tenere un contegno corretto ed educato nei riguardi della clientela;
- b) non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e non ostacolare gli accessi delle case private dei negozi ed edifici in genere;
- c) non fare uso di altoparlanti, evitando nel contempo grida, suoni ed ogni rumore eccessivo.
- d) non posare a terra merci o contenitori con generi commestibili.

Essi dovranno inoltre mantenere i veicoli e le attrezzature di vendita, in buone condizioni igieniche, di decenza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non dovrà sporgere dai lati del veicolo.

articolo 114
commercio in forma itinerante

Coloro che intendono esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante devono essere in possesso della prescritta autorizzazione.

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante non è consentito:

1. in tutte le strade ove esiste il divieto di sosta e/o il divieto di circolazione;
2. in tutte le strade ove la presenza dell'operatore possa costituire causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, come previsto dal codice della strada;
3. nelle aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale, sui sagrati delle chiese, nei giardini pubblici.

Nelle stesse aree possono essere concessi, sentita la Giunta Comunale, posteggi per l'esercizio dell'attività in forma temporanea, in occasione di particolari ricorrenze o avvenimenti. In tali casi, è facoltà del responsabile del Servizio Commercio e P.S., limitare la vendita a determinati prodotti ed articoli, che risultino compatibili con le esigenze di tutela dell'area e/o con le caratteristiche delle specifiche iniziative.

In riferimento alle precedenti disposizioni, è vietato esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante e a posto fisso, nelle vie cittadine, ove la sosta temporanea degli operatori, possa costituire grave intralcio e pericolo per la circolazione e per la sicurezza pubblica.

L'esercizio del commercio su area pubblica, in forma itinerante a posto fisso, potrà comunque essere proibito dalla Polizia Municipale in speciali circostanze.

articolo 115
modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno disporre i veicoli in modo da non recare pericolo e intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada.

E', inoltre, vietato:

- a) recare disturbo alle attività di uffici, case di cura, scuole, locali di spettacolo, ecc.;
- b) gridare in modo importuno i prezzi e la qualità dei generi offerti in vendita;
- c) introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci;
- d) gettare sul suolo pubblico residui di generi di vendita, imballaggi, rifiuti ecc.;
- e) deporre sul suolo carte, cassette e simili, oltre il tempo necessario alla vendita;
- f) sostare nelle località consentite per periodi superiori ai 60 minuti;
- g) sostare, nelle giornate di svolgimento del mercato nel raggio di mt. 500 dalla sede mercatale.

articolo 116
vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ecc. nonché derivati da simili prodotti.

articolo 117
sagre, fiere e mercati

Le sagre e le fiere sono tenute nelle piazze negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dalla Giunta Municipale.

Le occupazioni di suolo pubblico per le attività di cui sopra sono concesse sotto l'osservanza delle norme del capo II del presente regolamento, relative all'occupazione di aree e spazi pubblici.

Il commercio fuori dai negozi, effettuato a posto fisso potrà essere esercitato solo nell'area mercato ed in quelle eventualmente stabilite dalla Amministrazione Comunale. Per la disciplina dell'attività di cui al precedente comma si fa riferimento oltre alle disposizioni di legge vigenti, alle norme del presente capo e del vigente regolamento di mercato.

articolo 118
norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, in materia di commercio sulle aree pubbliche, si fa espresso rinvio ai regolamenti comunali adottati ai sensi della Legge Regionale 21/3/2000 nr. 15.

articolo 119
uso di contrassegni e stemmi del Comune

É vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO XI°

ATTIVITA' PRODUTTIVE

articolo 120
norme generali

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria, comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi quale luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive e di prestazione di servizi, comprese le aziende artigiane, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi, idonei a contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni le quali, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

articolo 121
denuncia di inizio attività

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, preventiva denuncia.

La denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge, fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico - artistico ed ambientali, che potranno essere avviate solo dopo l'emissione di formale atto di assenso del Comune.

La denuncia sostituisce, a tutti gli effetti, il nulla osta di attività di cui al regolamento locale di igiene e vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l'idoneità e la corrispondenza dell'attività, alla documentazione presentata ed alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale, altresì, ad ottemperare anche agli eventuali obblighi dell'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 48 del D.P.R. n. 303 del 1956, per le opere costruite o rese utilizzabili con destinazione d'uso generica.

La denuncia, da presentarsi in carta legale, deve essere corredata dalle documentazioni previste dal regolamento locale di igiene e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi, per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge, richiesti per la specifica attività.

Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in duplice copia e in scala 1:100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre all'elenco dettagliato dei macchinari stessi.

La denuncia, che si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi, non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti di consenso, previsti dalla normativa vigente.

Il Servizio Tecnico Competente verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.

L'istruttoria delle pratiche è demandata al Servizio Commercio e P.S. e sarà espletata secondo i principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modifiche e delle disposizioni del regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa, il Servizio comunale sopra indicato non comunichi, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, quest'ultima potrà legittimamente continuare. In caso di inosservanza alle prescrizioni di legge, o impartite dai competenti Uffici e/o Servizi comunali, può essere sospeso l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può essere altresì ordinata la chiusura dell'esercizio.

articolo 122
modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda

Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia, deve essere presentata nuova richiesta all'Amministrazione comunale, ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative. Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, al competente servizio comunale.

articolo 123
controlli

L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.

articolo 124
cessazioni

La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata al Servizio competente, che provvede a notificare gli altri settori e/o servizi interessati, entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

TITOLO XII°

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

articolo 125
esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno può esercitare sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi sul territorio comunale, senza aver ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro.

I saltimbanchi, i cantanti, i suonatori, gli arrotini, i lustrascarpe, dovranno inoltre avere assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' parimenti vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati, a norma di regolamento.

articolo 126

esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere

L'esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere è subordinata al possesso di apposita autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio e P.S..

Coloro che svolgono le attività suddette devono osservare le norme di pubblica sicurezza vigenti, fermo restando in ogni caso quanto stabilito nell'articolo precedente.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, devono portare continuamente un distintivo.

articolo 127

vendita di giornali e riviste

I venditori di giornali e riviste non possono estendere l'esposizione dei giornali e sommari, oltre i limiti del loro banco. Nelle località ove non ostanto ragioni di transito, può essere consentita l'esposizione anche di un apposito quadro da collocare a filo del muro.

articolo 128

durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti

La durata delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche è stabilita secondo le disposizioni contenute nella normativa di settore e nella legge regionale 21/3/2000 nr. 15, nonché nel regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Il responsabile del servizio revoca l'autorizzazione a coloro che:

- contravvengono reiteratamente alle disposizioni di legge e/o di regolamento;
- non mantengono un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri;
- non osservano le diverse condizioni, alle quali l'autorizzazione stessa è stata subordinata.

SANZIONI

articolo 129

accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Per quanto attiene all'applicazione delle sanzioni, si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché le norme di legge che disciplinano le diverse materie, contemplate dal presente regolamento.

Ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, le violazioni accertate in forza del presente regolamento possono essere oblate con pagamento entro 60 giorni, dalla contestazione immediata, ovvero dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore, tramite pagamento diretto al Comando di Polizia Municipale o tramite versamento, a mezzo c.c. postale, intestato alla Polizia Municipale.

Nel caso di mancato pagamento, per rinuncia del trasgressore, si applicano le procedure di cui agli artt. 17 e segg. della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' data facoltà al trasgressore, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, a norma dell'art. 18 della legge, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco.

Il responsabile protempore, designato alla trattazione degli atti di causa, in esito alla valutazione degli scritti difensivi ricevuti, predispone motivata ordinanza, con la quale il Sindaco ingiunge al trasgressore il pagamento della sanzione, ovvero adotta provvedimento di archiviazione, che deve essere trasmesso al Comando da cui dipende l'organo accertatore.

articolo 130

pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso, in alcun modo, al pagamento delle sanzioni previste all'articolo 133, immediatamente, in via breve, all'atto della contestazione della violazione, direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

Il trasgressore, invece, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

articolo 131

conseguenze pregiudizievoli

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi, per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 - comma 4° - del Dec. Leg.vo 18/8/2000 nr. 267, può provvedere d'ufficio all'esecuzione delle necessarie opere, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.

articolo 132
sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertamento dell'infrazione, hanno facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e nei limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del DPR del 22.07.1982 n. 571.

Le cose sequestrate sono conservate di norma nei locali del Comando o presso altro depositario, individuato di volta in volta, nel relativo verbale.

Il verbale di sequestro deve essere trasmesso, con sollecitudine, alla autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della legge.

In caso di accertamento di reato, l'eventuale sequestro penale dei beni, deve essere eseguito secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

articolo 133
determinazione delle sanzioni

In riferimento all'articolo 130 del presente regolamento, per le violazioni alle norme amministrative contenute nei seguenti articoli, sono fissate le seguenti sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, che disciplinano le diverse materie:

Le sanzioni previste nel regolamento, sono aggiornate, con cadenza biennale, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - sanzione amministrativa da £ . 50.000 a £ 300.000: **p.m.r. £ 100.000**, pari a Euro 51,65;
art. 7 - sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000: **p.m.r. £ 100.000**, pari a Euro 51,65;
art. 8 - sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.200.000: **p.m.r. £ 400.000**, pari a Euro 206,58.

TITOLO II° - DEL SUOLO PUBBLICO

art. 10 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 11 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 12 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 13 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 15- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art. 16 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £. 500.000**, pari a Euro 258,23;
art. 17- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £. 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 18- sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.200.000: **p.m.r. £ 400.000**, pari a Euro 206,58;
art. 19 - sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.200.000: **p.m.r. £ 400.000**, pari a Euro 206,58;
art. 20 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23.

TITOLO III° - ESTETICA E DECORO CITTADINO

art. 22- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art. 23- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art. 24- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art. 25- sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 26- sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 27- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 28- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;

art. 29- sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 30- sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 160.000: **p.m.r. £ 50.000**, pari a Euro 25,82;
art. 31- sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 160.000: **p.m.r. £ 50.000**, pari a Euro 25,82;
art. 32- sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 160.000: **p.m.r. £ 50.000**, pari a Euro 25,82;
art. 33- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art. 34- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 35- sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 5.000.000: **p.m.r. £1.000.000**, pari a Euro 516,45;
art. 36- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 37- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 38- sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94.

TITOLO IV° - TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

art. 39- sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.200.000: **p.m.r. £ 400.000**, pari a Euro 206,58;
art. 40- sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.200.000: **p.m.r.£ 400.000**, pari a Euro 206,58;
art. 41- sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.200.000: **p.m.r.£ 400.000**, pari a Euro 206,58;
art. 42- sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.200.000: **p.m.r.£ 400.000**, pari a Euro 206,58.

TITOLO V° - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

art. 43 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 44 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 45 - sanzione amministrativa da £ 75.000 a £ 500.000: **p.m.r. £ 150.000**, pari a Euro 77,47;
art. 46 - sanzione amministrativa da £ 75.000 a £ 500.000: **p.m.r. £ 150.000**, pari a Euro 77,47;
art. 47- sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;

art. 48- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 48-sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 160.000: **p.m.r. £ 50.000**, pari a Euro 25,82 (**violazione comma 2**);
art. 49 - sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000: **p.m.r. £ 100.000**, pari a Euro 51,65.

TITOLO VI° - QUIETE PUBBLICA

art. 51- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £500.000**, pari a Euro 258,23;
art. 52 - sanzione amministrativa da £. 50.000 a £ 300.000: **p.m.r. £ 100.000**, pari a Euro 51,65;
art. 53 - sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000: **p.m.r. £ 100.000**, pari a Euro 51,65;
art. 54 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r.£ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 55 - sanzione amministrativa da £ 200.000 a £1.200.000: **p.m.r.£ 400.000**, pari a Euro 206,58;
art. 56 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r.£ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 57 - sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000: **p.m.r. £ 100.000**, pari a Euro 51,65;
art. 58 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r.£200.000**, pari a Euro 103,29.

TITOLO VII° - SICUREZZA PUBBLICA

art. 60 - sanzione amministrativa da £100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 61 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r.£200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 62 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r.£ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 63 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r.£200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 64- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 65 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 66 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r.£300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 67 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 68 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r.£200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 69 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £900.000: **p.m.r. £300.000**, pari a Euro 154,94;

art. 70 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 71 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £900.000: **p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 72- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 73 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 74 - sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 75 - sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 76- sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000: **p.m.r. £300.000**, pari a Euro 154,94;
art. 77 - sanzione amministrativa da £ 75.000 a £ 500.000: **p.m.r. £ 150.000**, pari a Euro 77,47;
art .78- sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000: **p.m.r.£200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 79- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 80- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 81- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 82- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29.

TITOLO VIII° - NETTEZZA PUBBLICA

art. 83- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 84- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 85- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 86- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 87- sanzione .amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 88- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 89- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 90- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 91- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 92- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;

art. 93- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 94- sanzione amministrativa da £100.000 a £600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29.

TITOLO IX° - DIVIETI

art. 95- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r.£ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 96- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 97- sanzione amministrativa da £ 300.000 a £ 2.000.000: **p.m.r. £ 600.000**, pari a Euro 309,87;
art. 98- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art. 99- sanzione amministrativa da £100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art.100- sanzione amministrativa da £100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art.101- sanzione amministrativa da £100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art.102- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29;
art.103- sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000: **p.m.r. £ 200.000**, pari a Euro 103,29.

TITOLO X° - COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI

art.104 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.105 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.106 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.107 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 5 00.000**,pari a Euro 258,23;
art.108 - sanzione amministrativa da £250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.109 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**,pari a Euro 258,23;
art.110 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.111-sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.112 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;

art.113 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.114 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.115 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.116 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.117 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.119 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000:**p.m.r.£ 500.000**, pari a Euro 258,23.

TITOLO XI° - ATTIVITA' PRODUTTIVE

art.120 - sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r.£ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.121- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.122- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art. 123-sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23;
art.124- sanzione amministrativa da £ 250.000 a £1.500.000: **p.m.r. £ 500.000**, pari a Euro 258,23

TITOLO XII° - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

art.125- sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000:**p.m.r.£ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art.126- sanzione amministrativa da £150.000 a £900.000:**p.m.r. £ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art.127- sanzione amministrativa da £150.000 a £900.000: **p.m.r.£ 300.000**, pari a Euro 154,94;
art.128- sanzione amministrativa da £150.000 a £ 900.000: **p.m.r.£ 300.000**, pari a Euro 154,94;

articolo 134

abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari riguardanti le materie ed in contrasto con le stesse.

articolo 135

entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Novate Milanese,